

POLITICA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA

Questo sito utilizza cookie di profilazione di prima parte per offrirti un miglior servizio e per trasmetterti comunicazioni in linea con le attività svolte durante la navigazione. Puoi impedire l'utilizzo di tutti i Cookie del sito cliccando **MAGGIORI INFORMAZIONI** oppure puoi acconsentire all'archiviazione di tutti quelli previsti dal sito cliccando su **ACCONSENTI**.

Continuando la navigazione del sito l'utente acconsente in ogni caso all'archiviazione degli stessi.

[> Maggiori informazioni](#)

Acconsenti

Diritto e Giustizia
IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

PENALE E PROCESSO



REATI FISCALI | 19 Aprile 2019

Dichiarazione fraudolenta: non è irragionevole la mancata previsione di soglie di punibilità omologhe a quelle relative a delitti finitimi

di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Con la sentenza n. 95/19 del 18 aprile, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (rubricato "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..

(Corte Costituzionale, sentenza n. 95/19; depositata il 18 aprile)

La disciplina censurata. In base alla disciplina penal-tributaria, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni «chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi»; inoltre «il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria».

Le norme costituzionali violate. Il Giudice rimettente lamenta che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non sia invece assoggettato alle medesime soglie di punibilità contemplate dall'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 in rapporto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: infatti il Giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale di fattispecie penale «nella parte in cui non prevede che la condotta delittuosa ivi descritta sia punibile quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila».

La disparità di trattamento fra le due fattispecie risulterebbe arbitraria, giacché le due figure criminose sarebbero del tutto omogenee per struttura e oggettività giuridica, mentre le condotte incriminate dall'art. 3 esporrebbero il bene giuridico protetto – vale a dire l'interesse dell'erario alla piena e rapida percezione dei tributi – a un pericolo concreto uguale, se non addirittura più elevato, rispetto a quello generato dalle operazioni punite dall'art. 2.

Configurazione delle fattispecie criminose e della pena sono affidate alla discrezionalità del Legislatore. La Consulta ritiene la questione non fondata.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del Legislatore: in sede di sindacato di legittimità costituzionale, tali scelte sono censurabili solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.

Nel caso *sub iudice*, il Legislatore «ha inteso "isolare", nell'ambito dell'ampia gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno specifico artificio, al quale viene annesso, sulla base dell'esperienza, uno spiccato coefficiente di "insidiosità" per gli interessi dell'erario». Tale intento si è manifestato non soltanto nella mancata previsione di soglie di punibilità, ma anche nella configurazione di uno speculare delitto in capo all'emittente (art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000), egualmente privo di soglie e punito indipendentemente dalla concreta utilizzazione del documento falso da parte di terzi a scopo di evasione fiscale.

La scelta legislativa non è manifestamente irragionevole o arbitraria. La Corte Costituzionale nega che tale strategia legislativa sia manifestamente irragionevole o arbitraria, «tenuto conto del particolare ruolo che la fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale assolvono nel quadro dell'adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della capacità di sviamento dell'attività accertativa degli uffici finanziari che l'artificio in questione possiede»: infatti la fattura assume un ruolo fondamentale sia nel sistema di applicazione dell'IVA, perché garantisce l'attuazione del principio della neutralità dell'imposta rispetto ai soggetti passivi mediante il meccanismo della rivalsa e della detrazione, sia con riguardo alle imposte dirette, costituendo lo strumento tipico attraverso il quale il contribuente attesta il proprio diritto a dedurre voci di spesa dalla propria base imponibile o a effettuare detrazioni dall'imposta. Non è quindi arbitraria la scelta legislativa di riservare a tale fattispecie «un trattamento distinto e più severo – sul piano non della reazione punitiva, ma delle soglie di punibilità – di quello prefigurato in rapporto alla generalità degli altri artifici di supporto di una dichiarazione mendace (anche di tipo documentale)».

Il Collegio osserva inoltre che «anche il sistema dei reati di falso, delineato dal codice penale, prevede tradizionalmente trattamenti differenziati in ragione della natura del documento su cui cade la condotta»: infatti, «lo scarto di rilevanza tra le operazioni simulate documentate mediante fatture o documenti equipollenti e le operazioni simulate documentate in modo diverso trova spiegazione nella particolare capacità probatoria delle fatture e documenti analoghi e, di riflesso, nella maggiore capacità decettiva delle falsità commesse tramite tali documenti».

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

© Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000
i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA
00829840156

Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e
coordinamento di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 Associata Unione Stampa Periodica Italiana